

RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1004 DEL CONSIGLIO**del 14 giugno 2021****che istituisce una garanzia europea per l'infanzia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la parità tra donne e uomini e la tutela dei diritti del minore.
- (2) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
- (3) A norma dell'articolo 151 TFUE, l'Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'esclusione sociale. A norma dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera j), TFUE, per conseguire tali obiettivi l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore della lotta contro l'esclusione sociale.
- (4) L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») riconosce che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private. L'articolo 33 della Carta dispone che sia garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
- (5) L'articolo 17 della Carta sociale europea riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, conferma l'impegno a prendere tutte le misure appropriate e necessarie miranti a garantire ai minori le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano.
- (6) A norma degli articoli 2, 3, 6, 12, 18, 24, 27, 28 e 31 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione, gli Stati parti alla convenzione ritengono che l'interesse superiore del minore debba essere considerato preminente e riconoscono il diritto del minore alla partecipazione e allo sviluppo, compreso il diritto alla tutela contro ogni forma di discriminazione; alla vita; a essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa; a godere del miglior stato di salute possibile; all'accesso ai servizi sanitari; all'assistenza dello Stato, affinché gli siano garantiti una qualità di vita adeguata, l'istruzione, lo svago, le attività ricreative e la piena partecipazione alla vita culturale e artistica.

